



COMUNE DI LICATA

All. D

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art. 13 della legge regionale n. 10 del 30/04/1991, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari, l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a enti e a privati e altre aggregazioni, meglio precisate nel successivo art.6, per le prestazioni e servizi finalizzati alla promozione, al sostegno e allo sviluppo delle attività culturali, artistiche, di promozione ambientale, di spettacolo e di sport di interesse comunale, nonché di manifestazioni folkloristiche, tradizionali, popolari, religiose e congressuali, quali attività essenziali ed autonome per la promozione dell'uomo, per il miglioramento della qualità della vita, per lo sviluppo sociale e civile e turistico della comunità locale e per il tempo libero dei giovani in tutti i settori d'attività propri dei giovani.

2. Il regolamento disciplina, inoltre, l'attività comunale programmatore e diretta per la realizzazione degli obiettivi indicati nel comma 1. --

3. Le attività che realizzano i fini indicati al comma 1 del presente articolo, a livello indicativo, sono:

- Interventi relativi ad attività sportive e di promozione dello sport;
- Interventi relativi ad attività culturali, folkloristiche, turistiche, ricreative e del tempo libero dei giovani;
- Interventi relativi a scambi socio-culturali giovanili;
- Interventi relativi alla realizzazione di mostre, congressi, seminari, esposizioni, rassegne, conferenze, corsi, concorsi ed altre iniziative nel campo delle conoscenze umanistiche e scientifiche e delle diverse manifestazioni della vita sociale ed artistiche;
- Interventi relativi all'organizzazione e alla realizzazione di manifestazioni religiose, tradizionali e popolari;
- Borse di studio;
- Sponsorizzazioni.

ART. 2 INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI, CRITERI E DURATA DEI BENEFICI

1. La Giunta comunale individua i destinatari dei benefici fra i soggetti residenti nel Comune di Licata od ivi aventi sede legale ed operativa, quantificando l'entità dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente.

2. I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purché l'attività svolta nell'ambito comunale risulti di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione della cultura in senso lato e dell'immagine della Città.

3. La durata dei benefici deve essere comunque commisurata al periodo di operatività del bilancio annuale.

4. I benefici potranno aver carattere di sostegno per l'attività annuale dei soggetti richiedenti ovvero di partecipazione alla realizzazione di particolari manifestazioni ed iniziative nell'ambito dell'attività sopra indicate, salvo casi diversi che saranno precisati e regolamentati in seguito.

ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- Cultura,
- pubblica istruzione,
- sport,
- attività ricreative, sportive e tempo libero dei giovani,
- manifestazioni religiose, civili, tradizionali e popolari,
- politiche giovanili, **corsi di indirizzo al lavoro e allo studio,**
- scambi socio-culturali giovanili,
- attività relative a mostre, convegni, conferenze, seminari, corsi, concorsi ed altre iniziative in campo delle conoscenze umanistiche e scientifiche, e delle diverse manifestazioni della vita sociale ed artistica.

ART. 4 STANZIAMENTI DI BILANCIO

1. Il Comune di Licata, nell'ambito delle attività varie previste dall'art. 1 del presente regolamento, può intervenire:

- a) direttamente attraverso la propria struttura organizzativa;
- b) direttamente attraverso soggetti esterni all'amministrazione, anche se non aventi sede nel comune, **dando priorità a soggetti aventi sede nel Comune purché in possesso di idonee capacità professionali;**
- c) mediante contributi
- d) o con sponsorizzazione di attività.

2. Il Consiglio comunale annualmente programma, in via generale, finanziandole con il bilancio comunale o con le somme messe a disposizione dalla Regione Siciliana ai sensi della Legge regionale n. 1/79, a seconda delle finalità e l'oggetto, le attività di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

3. La Giunta Municipale, in attuazione della programmazione generale del Consiglio comunale, definisce con una sua sub-programmazione cosa, come e quando devono essere attuate le singole attività, proponendo progetti globali di risultato in cui viene indicato come intervenire ai sensi del 1° comma del presente articolo (PEG).

4. La Giunta Municipale, il Sindaco o il Dirigente, a seconda delle competenze, con propri atti, realizzano concretamente le singole attività di cui ai progetti della sub-programmazione secondo i criteri in essa definiti (attività diretta, attività diretta mediante soggetti esterni, attività contributiva, sponsorizzazioni di attività, ecc...).

5. Nell'ipotesi di pluralità di domanda di contributi aventi lo stesso oggetto, è competenza della Giunta, in sede di sub-programmazione (PEG) stabilire quale attività o manifestazione attuare, prevedendo il relativo budget per il dirigente competente.

ART. 5 SOGGETTI BENEFICIARI

1. I contributi e/o i cosiddetti vantaggi economici, che costituiscono oggetto di apposita previsione normativa da parte dell'art 13 della L.R. n. 10/91 e, in forza di essa, precipuo argomento del presente regolamento, e tutte le altre iniziative o attività di spesa, gestite in forma diretta, o indiretta attraverso soggetti esterni, nell'ambito di ricorrenze religiose, tradizionali o manifestazioni turistiche e folkloristiche, commemorative, celebrative, culturali in genere comprese anche quelle di cui al successivo art 21, o in caso di sponsorizzazioni di attività, sono concessi (i contributi) o affidate (le iniziative gestite attraverso soggetti esterni) a seconda i casi ed in ossequio alle esplicite previsioni del presente regolamento, ad enti pubblici o privati, a cooperative, ad associazioni ed organizzazioni, a società e istituzioni civili, religiose, scolastiche, sportive e culturali, a centri operativi, pro loco e comitati organizzativi appositamente istituiti, che operino nell'ambito territoriale del Comune come viene precisato nei commi 1 e 2 del precedente art. 2 e che perseguono le finalità di cui all'art. 1 e nell'ambito dei servizi e attività di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. L'affidamento a soggetti esterni delle sottoelencate attività può essere assegnato a trattativa privata ai sensi del 1° comma dell'art 12 e/o del 2° comma dell'art. 19 della L.R. 4/96, tenendo presente il contenuto normativo del vigente regolamento di contabilità nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) ed **i principi di cui al 1° comma dell'art. 12 L.R. 4/96** ;

a) Interventi relativi a mostre, convegni, conferenze, seminari, corsi, concorsi ed altre iniziative in campo delle conoscenze umanistiche e scientifiche e delle

diverse manifestazioni della vita sociale ed artistiche (al di fuori dei casi di cui all'art. 12);

b) Interventi relativi alla organizzazione ed alla realizzazione di manifestazioni religiose, civili, tradizionali e popolari.

ART. 6

REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA' ALLA CONCESSIONE

1. Condizioni essenziali per essere ammessi al contributo è l'espressa esclusione dello scopo di lucro risultante dagli statuti degli enti o associazioni richiedenti e dall'atto costitutivo dei comitati.

2. I soggetti beneficiari dell'attività contributiva sopra specificata dovranno, inoltre, possedere i seguenti requisiti e/o osservare le seguenti condizioni:

a) svolgere l'attività per cui è richiesto il contributo nel territorio del Comune di Licata o rappresentare Licata nell'attività ammesse al contributo da svolgere fuori del Comune;

b) svolgere o promuovere attività di apprezzabile valore, disponendo di adeguata organizzazione per il conseguimento dei fini statuari;

c) non avere finalità di propaganda politico-partitico;

d) i comitati organizzativi, i centri operativi o la pro loco debbono offrire con idonea documentazione più avanti specificata capacità organizzative in relazione all'oggetto della richiesta del contributo.

CAPO II

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, DOCUMENTI A CORREDO, TITOLI DI AMMISSIONE

ART. 7

DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

1. I soggetti di cui all'art. 5, al fine di accedere ai contributi e alle altre forme di vantaggio economico, devono far pervenire apposita istanza corredata dai documenti di rito, a pena di esclusione, entro il termine del 10 novembre di ogni anno per accedere al contributo per l'anno successivo.

2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande, purché corredate dalla documentazione indicata successivamente, fatte pervenire entro il termine sopra indicato. Fa fede la data di protocollazione del Protocollo Generale

3. E' consentita la successiva integrazione della documentazione corrente entro quindici giorni dalla richiesta d'integrazione da parte dell'Ufficio competente.

ART. 8 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

1. Per la richiesta degli interventi di cui al presente regolamento da parte dei soggetti di cui all'art. 5, le istanze di concessione con l'indicazione dell'ente o ragione sociale, sottoscritta dal legale rappresentante, con le quali richiedono la concessione del beneficio o contributo, vanno corredate dalla seguente documentazione:

a) **copia autenticata** del codice fiscale e/o partita I.V.A. dell'ente o dell'associazione richiedente;

b) copia autenticata dell'atto costitutivo, con allegato statuto (qualora non si tratti di persona giuridica pubblica o di ente morale riconosciuto nelle forme di legge) dal quale risulti che il soggetto richiedente non persegua finalità di lucro. Nel caso in cui la copia dell'atto costitutivo e dello statuto siano in possesso dell'Amministrazione, in quanto prodotti in occasione di precedenti richieste, è sufficiente allegare una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante la persistente validità dei suddetti atti;

c) copia **autenticata** del verbale contenente la deliberazione di programmazione dell'organo statutario del soggetto richiedente;

d) copia **autenticata** del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente, approvato dagli organi statutari; questo documento sarà presentato nel mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento;

e) Copia **autenticata** del bilancio preventivo approvato dagli organi statutari, nel quale sia incluso il contributo richiesto al Comune e gli eventuali altri interventi economici richiesti e/o erogati da enti pubblici diversi, che dovrà essere presentato, ad eccezione degli altri documenti, entro il 1° febbraio dell'anno finanziario relativo alla contribuzione.

f) dettagliata relazione illustrativa, corredata da preventivo analitico di spesa delle attività istituzionali e delle iniziative per cui si richiede il contributo specificandone gli scopi e la rilevanza, con indicazione della data e luogo di svolgimento indicato nell'iniziativa;

g) disciplinare con cui si dichiara l'accettazione delle condizioni stabilite nel presente regolamento, si riconosca la discrezionalità dell'ente nell'erogare il contributo richiesto e che l'eventuale concessione non costituisce diritto a continuità per gli anni successivi, si riconosca all'Ente erogatore il diritto di procedere, in qualsiasi momento, al controllo con personale tecnico sull'effettivo impiego del contributo per le finalità per cui è stato richiesto e, in caso d'inadempimento, di procedere alla revoca di tutto o in parte del contributo concesso.

2. Per le istituzioni pubbliche (scuole dell'obbligo) è sufficiente la domanda, il preventivo analitico ed il programma particolareggiato dell'attività da svolgere, da presentarsi entro i termini di cui all'art. 7.

4. Dovranno, altresì, essere presentati n.3 copie per ogni documento originale

ART. 9 PUBBLICITA'

1. Di tutte le iniziative che si realizzano con il contributo del Comune dovrà essere opportunamente evidenziata tale partecipazione, pena la revoca della sovvenzione, secondo modalità e forme precedentemente concordati con l'Amministrazione comunale.

ART. 10 CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Sono esclusi dalla concessione di contributi tutti i soggetti che abbiano prodotto istanza in difformità dalle prescrizioni contenute nei precedenti artt. 7, 8 e 9.

2. Sono parimenti esclusi dai contributi quei soggetti che non hanno reso il conto dei precedenti contributi nei termini e modalità previsti dai successivi artt. 27 e 28 del presente regolamento.

3. Sono, altresì, esclusi dai contributi quei soggetti che fanno richiesta di contributi o sponsorizzazioni per attività non programmate in senso generale dall'amministrazione comunale in sede di bilancio.

4. Sono, inoltre, escluse dai contributi o sponsorizzazioni quelle attività non incluse, per qualsiasi motivo, nella sub-programmazione particolareggiata della Giunta Municipale.

CAPO III INTERVENTI RELATIVI ALLE DIVERSE ATTIVITA' DA PROGRAMMARE E SOVVENZIONARE

ART. 11 INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' SPORTIVE E DI PROMOZIONE DELLO SPORT.

1. Le società e le associazioni sportive che intendono avvalersi della concessione del contributo dovranno inoltrare, oltre alla documentazione di cui all'art. 9 del presente regolamento, anche la seguente

a) certificazioni rilasciate dalla competente Federazione attestanti:

- l'affiliazione per la stagione agonistica in corso;
- tipo di campionato o di campionati cui la società ha diritto a partecipare;
- composizione completa del Consiglio direttivo in carica.

b) relazione illustrativa specifica, integrativa di quella prevista alla lett. e) dell'art. 9, delle iniziative, manifestazioni, attività sportive programmate per la

stagione agonistica in corso, indicante le previste date di svolgimento, specificando gli impianti sportivi da utilizzare, gli allenatori, gli istruttori impegnati e l'elenco degli atleti tesserati, comprensivi di luogo e data di nascita e numero di tessera (anche a mezzo degli appositi tabulati della Federazione competente).

2. Le società e le associazioni sportive che hanno svolto da almeno tre anni attività promozionali e di avviamento allo sport, debitamente autorizzate dal C.O.N.I. o da Enti di promozione sportiva, e intendono avvalersi della concessione di apposito mirato contributo, dovranno inoltrare, ad integrazione della documentazione di cui all'art.8 e al 1° comma del presente articolo, anche la seguente:

a) certificato rilasciato dal C.O.N.I. e da enti di promozione sportiva attestante l'istituzione, la gestione e la conduzione di un centro di attività promozionale e di avviamento allo sport;

b) dettagliata relazione sull'efficienza e sulla conduzione del Centro, sull'utilizzazione di animatori, di istruttori e tecnici possibilmente locali, nonché le specializzazioni sportive praticate, gli orari e la durata del corso, la percentuale gratuita di iscrizione e di frequenza e dell'assistenza fisico sportiva a favore degli iscritti meno abbienti e dei bambini svantaggiati o portatori di handicaps, l'indicazione dell'impianto sportivo dove viene praticata l'attività del Centro;

c) elenco nominativo degli iscritti al centro di promozione con l'indicazione della data e del luogo di nascita e della disciplina sportiva praticata.

ART. 12 INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' CULTURALI, FOLKLORISTICHE, TURISTICHE, RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO DEI GIOVANI

1. Per favorire il pieno sviluppo culturale, scientifico ed artistico dei cittadini e l'incremento turistico della città, il Comune di Licata promuove attività culturali, organizzate dai giovani, in grado di razionalizzare e valorizzare le risorse e le occasioni formative favorendone l'integrazione con le attività folkloristiche e turistiche-ricreative e del tempo libero.

2. I contributi relativi ad attività culturali, folkloristiche, turistiche e ricreative possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 1 per iniziative, attività o manifestazioni che non potrebbero essere concretizzate senza un adeguato intervento finanziario del Comune, intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura, la diffusione della stessa nei settori musicali, teatrali, cinematografico, folkloristico, artistico, espositivo ed editoriale, l'organizzazione di conferenze, convegni, mostre e rassegne che attirino la partecipazione dei cittadini alla vita culturale e sociale e che promuovano il turismo.

3. Gli interventi di cui al comma precedente sono disposti in particolare a favore dei soggetti di cui all'art. 1 che svolgono attività di lunga tradizione culturale o realizzano manifestazioni di particolare interesse, o iniziative di particolare rilievo culturale, turistico e ricreativo a sostegno della loro attività istituzionale.

4. Possono essere ammesse a contributo:

a) attività volte alla produzione ed alla diffusione della cultura attraverso conferenze, convegni, mostre, rassegne, corsi, seminari, ed altre attività nel campo delle conoscenze umanistiche, scientifiche e delle diverse manifestazioni della vita sociale ed artistica;

b) iniziative di orientamento alle comunicazioni sociali e di sensibilizzazione musicale, teatrale e della tradizione locale;

c) iniziative di studio, recupero e valorizzazione della storia patria e cultura locale, del dialetto siciliano e licatese, della cultura e delle tradizioni popolari;

d) attività inerenti conferenze, convegni, mostre ed altre manifestazioni anche di carattere celebrativo;

e) attività di promozione turistica attraverso l'organizzazione ed partecipazione a festivals, convegni, mostre e conferenze di carattere nazionale ed internazionale;

f) bande musicali, gruppi corali, orchestre, complessi musicali per:

- specifiche iniziative nel campo musicale e della conoscenza della musica, volte a favorire la diffusione della musica nel Comune o a promuovere iniziative tese alla diffusione della cultura musicale nel mondo della scuola o a valorizzare e promuovere la conoscenza e la conservazione del patrimonio musicale anche mediante iniziative di animazione ed educazione musicale o ad attuare progetti di spettacolo musicale;

- attività di gruppi e bande musicali con sede nel Comune per l'acquisto di divise, strumenti musicali, spartiti e materiale didattico;

- corsi di orientamento musicale;

g) interventi promozionali in campo culturale in favore di enti, associazioni, comitati, operanti nel territorio licatese, per l'attivazione delle iniziative sopra elencate che hanno come scopo primario lo svolgimento di dette attività;

h) interventi a sostegno di manifestazioni della tradizione culturale e religiosa locale, nonché delle attività scoutistiche dei giovani.

ART. 13

INTERVENTI RELATIVI A SCAMBI SOCIO-CULTURALI GIOVANILI

1. Gli scambi socio-culturali, nel contesto delle politiche della gioventù e della relazione tra Stati sovrani e Regioni, sono volti a muovere per i giovani sentimenti di solidarietà e di mutua comprensione.

2. Gli scambi socio-culturali giovanili non sono vacanze o viaggi turistici fini a se stessi, né il mero pretesto per l'apprendimento di una lingua straniera, ma consistono nell'opportunità offerta ai giovani di confrontare professionalità ed esperienze e di approfondire rapporti di amicizia.

3. I progetti di scambi promuovono, inoltre, le mobilità internazionali ed interregionali dei giovani.

ART. 14 SCAMBIO BILATERALE E SCAMBIO MULTILATERALE

1. Lo scambio bilaterale è la visita che i giovani appartenenti a due organizzazioni simili di diversi Paesi si scambiano reciprocamente partecipando ad un programma finalizzato.

2. Esso prevede due fasi: l'ospitalità ed il ricambio della visita.

3. Lo scambio multilaterale è una manifestazione (meeting, forum, campo di lavoro volontario, corso di lingua e cultura, simposio, etc.) i cui partecipanti provengono da più di due Paesi ed il cui programma prevede un'ampia possibilità di incontri e confronti (dibattiti, seminari, gruppi di studio, etc.) tra le delegazioni dei giovani dei Paesi partecipanti.

ART. 15 LE TEMATICHE E LE AREE DI INTERESSE DEGLI SCAMBI

1. Possono costituire oggetto di uno scambio i seguenti argomenti:
- condizione giovanile;
 - attività culturali e tempo libero (musica, teatro, arti figurative, cinema, informazione professionale, sport non agonistico);
 - associazionismo, volontariato e formazione socio-politica;
 - formazione professionale, occupazione, lavoro e *studio*;
 - ecologia ed ambiente;
 - recupero del disagio giovanile, devianza, emarginazione, alcolismo e droga;
 - integrazione europea;
 - ogni altro argomento di particolare attualità e rilevanza socio-culturale

ART. 16 LE FINALITÀ' DEGLI SCAMBI

I progetti di scambi bilaterali o multilaterali dovranno ispirarsi alle seguenti finalità:

a) contribuire con la mobilità al processo di rafforzamento di legami di amicizia ed alla creazione di vincoli di solidarietà fra giovani di diversi Paesi e Regioni;

b) promuovere nei giovani sentimenti di mutua comprensione, di comune lotta per il progresso e di partecipazione alla vita sociale e politica per uno sviluppo armonico della società;

c) favorire una più ampia partecipazione dei cittadini al processo di integrazione europea, nel contesto dell'attuazione del mercato unico europeo, assicurando un collegamento costante della comunità regionale con le collettività dei Paesi membri della Comunità europea, del Consiglio d'Europa e delle realtà emergenti nei Paesi dell'est europeo;

- d) permettere ai giovani studenti e lavoratori di confrontare le rispettive condizioni di vita, attività lavorative e qualificazioni professionali;
- e) promuovere una maggiore integrazione sociale dei giovani e prevenire fenomeni di devianza, emarginazione e disadattamento sociale;
- f) favorire lo sviluppo del movimento associativo, della cooperazione, dell'imprenditorialità e della formazione professionale dei quadri e promuovere il volontariato, inteso come momento importante di sviluppo sociale e morale dei giovani;
- g) promuovere scambi di esperti, animatori culturali, operatori sociali, per un confronto sulla condizione giovanile e sulle politiche della gioventù adottate o da adottare nei vari Paesi;
- h) favorire la conoscenza delle diverse caratteristiche ambientali e delle normative intese al rispetto e alla tutela dell'ambiente;
- i) favorire la conoscenza delle opportunità di lavoro;
- l) promuovere incontri di giovani artisti dei vari settori (cinema, teatro, musica, danza, arti figurative e letterarie) per un confronto di esperienze sull'arte come momento esaltante della creatività dell'uomo;
- m) far rivivere lo sport come fase essenziale di crescita fisica e sociale conferendogli la caratteristica di fattore deterrente alla devianza sociale;
- n) sostenere il processo di distensione, di fratellanza e di rispetto fra i popoli attraverso la lotta ad ogni forma di intolleranza.

ART. 17 MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI SCAMBI E REQUISITI DEI PARTECIPANTI

1. Sono ammessi a partecipare agli scambi giovani di età compresa fra i 15 e i 25 anni.
2. Gli scambi dovranno avere la durata minima di una settimana e massima di un mese.
3. salvo accordi diversi tra le parti, le modalità di attuazione degli scambi ed i requisiti dei partecipanti sono i seguenti:
 - a) **Spese di viaggio.** - Per quanto riguarda le spese relative ai trasferimenti da e per i luoghi in cui si attuano gli scambi vale il principio che ciascun Ente o associazione assume a proprio carico le spese del viaggio.
 - b) **Spese di ospitalità.** - Sono a carico dell'Ente o dell'Organizzazione ospitante, per tutta la durata del programma, le spese relative al vitto e all'alloggio, nonché quelle per le visite in programma e le attività collaterali. L'alloggio dovrà essere concordato secondo le disponibilità dei partners (in seno alle famiglie del gruppo ospitante, in ostelli della gioventù, scuole, campeggi, residence, pensioni, hotels, etc.)
 - c) **Partecipanti.** - L'età dei partecipanti, prevista tra i 15 e i 25 anni, sarà determinata di volta in volta dagli organizzatori in base al tipo di scambio. Naturalmente si fa deroga rispetto al limite di età per il leader del gruppo e degli animatori.

I leader, gli accompagnatori e gli animatori dovranno avere buona conoscenza della lingua veicolare dello scambio.

4. Al fine di una migliore riuscita dello scambio sarà opportuno che ciascuno dei partecipanti, oltre ad appartenere alla Organizzazione o Ente promotore (associazione, cooperativa, scuola, etc.) possieda qualificazioni e requisiti attinenti alla materia dello scambio

5. I partecipanti dovranno avere adeguata copertura assicurativa (malattie, infortuni, responsabilità civile) per tutta la durata del programma, compresi i viaggi. Ciascuna organizzazione affronterà le spese relative ai componenti il proprio gruppo.

6. Le Organizzazioni e gli Enti, durante le fasi dello scambio che si svolgerà all'estero, potranno richiedere l'assistenza del servizio culturale dell'Ambasciata del proprio Paese.

ART. 18

ORGANIZZAZIONE DI UNO SCAMBIO

1. L'Associazione, l'Organizzazione o l'Ente che abbiano deciso di attivare uno scambio dovranno individuare il Paese con cui effettuarlo e, conseguentemente, identificare il partner con cui mettersi in contatto. Nella ricerca del partner straniero potranno essere d'aiuto i dati in possesso dell'Amministrazione regionale.

2. Superata questa fase e definiti i preliminari con il partner, l'Organizzazione dovrà delineare un programma delle attività e dei costi previsti.

ART. 19

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SCAMBI

1. I progetti di scambio potranno essere finanziati dagli stessi organizzatori, ovvero potranno far riferimento a contributi di Enti pubblici e privati, nonché ai contributi erogati dal Ministero per gli Affari Esteri.

2. E' possibile accedere ai finanziamenti di questa amministrazione comunale per come previsto con circolare dell'Assessore Regionale alla Presidenza prot. 768 del 20/8/1993 giusto parere dell'Ufficio Legislativo e Legale - ai fondi previsti dalla L.R. 2/1/1979 n.1 art.10 comma 2 lett. c), per le "attività educative e ricreative per il tempo libero giovanile".

ART. 20

VOCI DI SPESA PER LE QUALI E' POSSIBILE EROGARE IL CONTRIBUTO

1. Fase di ospitalità in Italia

La spesa massima quotidiana (comprensiva di vitto e alloggio) che può essere presa in considerazione per i soli partecipanti stranieri è fissata in lire 70.000 pro-capite, salva misura diversa stabilita con apposita circolare della Presidenza della Regione Siciliana; il contributo non potrà eccedere il 50% delle spese documentate.

Per i trasporti interni al territorio nazionale, limitatamente alle spese in classe economica, potrà essere calcolato un contributo del 50% delle spese documentate.

2. Fase all'estero

Il contributo sulle spese di viaggio all'estero dei giovani italiani potrà arrivare fino al 50% del costo del biglietto aereo o ferroviario in classe economica. E' ammesso il rimborso anche delle spese di viaggio di un accompagnatore per ogni gruppo di 20 partecipanti.

Il contributo sulle spese di copertura assicurativa verrà valutato fino ad un massimo di £. 40.000 per ogni partecipante italiano, salva misura diversa stabilita con apposita circolare della Presidenza della Regione Siciliana.

3. Spese organizzative

Le spese organizzative e di gestione (comprese quelle non documentabili come telefono, fax, cancelleria, traduzioni, etc.), sia per la fase di ospitalità in Italia che all'estero, potranno essere rimborsate per un ammontare massimo del 10% dell'intero costo dello scambio.

ART. 21

INTERVENTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI MOSTRE, CONGRESSI, SEMINARI, ESPOSIZIONI, RASSEGNE, CONFERENZE, CORSI, CONCORSI ED ALTRE INIZIATIVE NEL CAMPO DELLE CONOSCENZE UMANISTICHE E SCIENTIFICHE E DELLE DIVERSE MANIFESTAZIONI DELLA VITA SOCIALE ED ARTISTICHE (al di fuori dei casi di cui all'art. 12)

1. Le mostre e le esposizioni costituiscono una grande occasione e un biglietto da visita di inestimabile valore per formare la migliore immagine del patrimonio culturale della città.

2. Anche i seminari, le rassegne, le conferenze, i corsi, i concorsi ed altre iniziative nel campo delle conoscenze umanistiche, scientifiche, artistiche e delle diverse manifestazioni della vita sociale possono costituire occasione o proposta degna, imperniata su situazioni di interesse per lo studioso e per il pubblico della città, dalla quale sono da attendersi rilevanti risultati anche per le iniziative

promozionali e turistiche che si ripercuoteranno beneficamente su tutta l'economia comunale.

3. I soggetti di cui all'art.5, aventi carattere esclusivamente culturale, che intendono organizzare e realizzare quanto è specificato nei precedenti commi, dovranno presentare apposita istanza con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 7 e 8.

4. I fondi per le attività di cui al presente articolo sono assegnati facendo ricorso ad apposite somme stanziare nel bilancio comunale. Se le somme rientrano tra quelle di cui alla L.R. 1/79, deve trattarsi di proposte che coinvolgano la partecipazione o il rilevante interesse dei giovani.

5. Queste manifestazioni, oltre che essere oggetto di richiesta specifica di contributo da parte dei soggetti di cui all'art.5, possono essere organizzate e realizzate dall'ente direttamente, se in possesso di personale, struttura e mezzi idonei, o, in mancanza, da associazioni, proloco, enti, comitati o gruppi, regolarmente istituiti e costituiti, nel rispetto delle finalità volute dalla legge e dal presente regolamento e in relazione a tempi, modi e procedure in esso previsti.

6. Nel caso di affidamento di tutta la procedura organizzativa e realizzativa della manifestazione a soggetto estraneo all'ente, che agisce, però, in funzione dell'ente di cui costituisce organo, anche se temporaneo, va privilegiato il soggetto che, per Statuto, è sottoposto alla vigilanza dell'ente provinciale per il turismo di Agrigento, che, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 27/08/1960, n. 104 e del D.A. Turismo 21/04/1965, n. 573 e successive modifiche, ne propone l'iscrizione nell'apposito albo dell'Assessorato Regionale al Turismo.

7. Per l'affidamento, i soggetti interessati devono far pervenire istanze secondo le modalità e i termini stabiliti negli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

8. Nel caso in cui l'esposizione e/o la mostra abbia titolo per rientrare fra le manifestazioni per le quali l'art. 3 della Legge 512/1982 prevede la speciale autorizzazione del Ministero dei beni culturali ed ambientali, qualora sia concessa l'autorizzazione predetta, il Comune avrà titolo per attuare debite iniziative per acquisire donazioni da parte di persone fisiche o giuridiche al fine di far fruire i donatori degli sgravi tributari previsti dalla legge.

ART. 22

INTERVENTI RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI RELIGIOSE, TRADIZIONALI E POPOLARI

1. S'intendono manifestazioni religiose, tradizionali e civili tutte quelle attività organizzative e realizzative programmate che ricordano alla cittadinanza l'importanza religiosa, civile e tradizionale di specifiche ricorrenze, solennità e festività sentite come tali dal popolo, sia esse cadenti in giorni festivi o meno.

5. Poiché le manifestazioni prese in considerazione nel presente articolo coinvolgono indubbiamente le competenze, attribuite ai Comuni dalla L.R. 1/79, in materia di interventi per la promozione culturale e l'educazione permanente

concernente le attività educative e ricreative per il tempo libero giovanile (art. 10, 2° comma lett. C L.R. 1/79) e per la promozione di attività sportive e ricreative (art. 11, 1° comma, L.R. 1/79), tale esplicita attribuzione consente all'Ente di poter utilizzare anche i fondi assegnati sulla base della L.R. n. 1/79, oltre ai fondi appositamente stanziati nel bilancio comunale.

6. L'utilizzazione dei fondi della L.R. 1/79 può essere effettuata direttamente dall'Ente o attraverso erogazioni di contributi ai soggetti sopra specificati.

7. Per le manifestazioni organizzate e realizzate da soggetti esterni all'Ente, il preventivo analitico, di cui alla lettera e) del precedente art. 8, deve contenere:

- a) una circostanziata individuazione dei costi, con rispettiva particolareggiata analisi dei ricavi, se prevedibili;
- b) verbale o deliberazione dell'organo statutario competente di individuazione del responsabile dell'organizzazione e realizzazione della manifestazione;
- c) particolari organizzativi della manifestazione.

8. Al preventivo analitico deve essere, inoltre, allegata la dichiarazione rilasciata con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, a firma del presidente della associazione o di altri soggetti già specificati, nella quale sono indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti e i mezzi finanziari ed operativi e delle strutture di cui l'associazione o altri soggetti già specificati, dispongono.

ART. 23 BORSE DI STUDIO

1. Al fine di favorire, sviluppare ed incentivare la cultura possono annualmente essere istituite delle borse di studio a favore degli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado esistenti nel territorio comunale.

2. A tal fine il Consiglio comunale può prevedere appositi fondi nel bilancio di previsione.

3. Le borse verranno attribuite agli studenti meritevoli che abbiano ottenuto la promozione alle ultime classi con una votazione non inferiore a discreto/ottimo.

4. Il numero delle borse e il loro importo per ogni scuola ed istituto pubblico funzionante nel Comune è stabilito dalla Giunta Municipale con apposito bando da pubblicare all'albo e comunicare alle varie scuole.

5. La gestione per le attribuzioni verrà effettuata dal Dirigente competente, su segnalazione del Capo d'istituto, agli studenti che abbiano ottenuto la più alta votazione.

6. In caso di parità, la borsa verrà assegnata allo studente più bisognoso, previo accertamento delle condizioni familiari degli interessati, da effettuare tramite dichiarazione dei redditi della famiglia presentata nell'anno che precede quello dell'assegnazione.

ART. 24 SPONSORIZZAZIONI

1. La sponsorizzazione è intesa come finanziamento, anche parziale, di uno spettacolo, di una iniziativa, di una manifestazione, di una mostra ecc. o di una attività che si esplica durante un arco di tempo, come nel caso delle associazioni sportive iscritte a campionati ufficiali, a fini pubblicitari o di propaganda di attività o produzioni o località di una certa rilevanza realizzate o esistenti nel territorio comunale nei settori dell'industria, commercio, artigianato, agricoltura, turistico, alberghiero, archeologico, ecc..

2. La sponsorizzazione può anche essere finalizzata per l'organizzazione mirata di mostre ed esposizioni che abbiano particolare interesse per l'economia licatese o che servano a favorire la diffusione dei prodotti licatesi.

3. All'organizzazione delle mostre, esposizioni e convegni di cui al precedente comma, deve provvedere il dipartimento competente.

4. I soggetti interessati devono far pervenire istanza secondo le modalità e i termini stabiliti negli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

5. La concessione del finanziamento o contributo di cui al precedente primo comma è subordinata, oltre che alla osservanza di tutte le previsioni di cui al presente regolamento, anche alla stipula di apposito disciplinare nel quale verranno stabiliti gli obblighi e le responsabilità dei richiedenti.

CAPO IV PROGRAMMAZIONE, AMMONTARE E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DOCUMENTAZIONE A CORREDO

ART. 25 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI CONTRIBUTI

1. L'ente privilegia il metodo della programmazione degli interventi e della erogazione dei relativi contributi che costituiscono specifico oggetto del presente regolamento, attraverso una programmazione annuale da inserire in bilancio.

2. Gli interventi mediante contributi, le attività dirette del Comune, anche attraverso soggetti esterni, e le sponsorizzazioni si realizzano con la sub-programmazione della Giunta Municipale attraverso l'assegnazione di capitoli per il 1996, nel caso in cui il presente regolamento diventi esecutivo nei primi mesi dello stesso anno, o attraverso il PEG, per gli anni successivi, e la gestione del Dirigente, al quale è demandata tutta l'attività concessoria, di rendiconto e di liquidazione.

ART. 26 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

1. L'ammontare del contributo da concedere nell'ambito di una valutazione globale delle risorse disponibili sul capitolo di competenza e delle domande allo scopo presentate entro la scadenza fissata non può superare in genere il 50% dell'importo complessivo preventivato per la manifestazione.

2. In caso di manifestazioni e/o iniziative di spessore più notevole, che prevedono la partecipazione anche di gruppi di altre regioni o addirittura stranieri, che siano capaci di produrre, non solo un maggior interesse nella cittadinanza, ma anche ricadute favorevoli sul piano dell'immagine dell'ente, l'ammontare del contributo può essere concesso sino alla copertura dell'80% della somma indicata sul preventivo analitico proposto.

3. In caso di manifestazioni di cui al precedente art. 22, organizzate e realizzate da soggetti estranei all'amministrazione, che agiscono, però, in funzione dell'ente di cui costituiscono organo temporaneo, l'ammontare dell'intervento economico è del 100%.

4. In caso di scambio socio-culturale, l'ammontare del contributo è quello già determinato nei relativi specifici articoli del presente regolamento.

ART. 27 SOVVENZIONI

1. Per iniziative di particolare rilievo che comportino concessione di contributi di importo superiore a £. 100.000.000 (centomilioni) e per le iniziative dirette del Comune attraverso soggetti esterni e le sponsorizzazioni, qualunque sia l'importo del relativo contributo, l'erogazione dell'intervento economico deve essere preceduta e subordinata alla stipulazione di specifico disciplinare nel quale siano previsti le modalità e le condizioni di svolgimento.

ART. 28 PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

1. Gli enti, associazioni e altri soggetti proponenti, ammessi al contributo o all'intervento economico per singole iniziative, manifestazioni, organizzazioni o per l'attività istituzionale, riceveranno apposite comunicazioni della somma concessa.

2. Di tale somma una parte verrà erogata a titolo di anticipo *nella misura* del 50% dell'importo complessivo.

3. Al fine di ottenere l'emissione del mandato di pagamento, il legale rappresentante dell'ente, società, associazione etc. o il presidente dell'associazione organizzatrice, comitato, proloco, etc., deve far pervenire all'amministrazione comunale una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti di non essere cessato, a qualsiasi titolo, dalla carica e che

l'attività, la manifestazione o l'iniziativa non sono state annullate o rinviate. Tale dichiarazione non è richiesta per gli enti pubblici

4. La rimanente parte della somma, a saldo, sarà erogata a presentazione di dettagliata relazione, unitamente ai documenti previsti nel successivo articolo, dalla quale risulti che l'attività o iniziativa o manifestazione sia stata regolarmente espletata **conformemente al progetto finanziato. La relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma autenticata.**

5. La erogazione dell'importo a saldo del contributo sarà comunque subordinata all'approvazione specifica da parte del dirigente competente del rendiconto prodotto dagli interessati relativo all'intero contributo.

6. Resta ferma la facoltà di questo ente di avvalersi di ogni strumento, ivi compresa la adizione delle vie legali, per il recupero delle somme erogate e non giustificate in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

7. Ai fini di ottenere l'acconto di cui al 2° comma del presente articolo, dovrà essere depositata una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari al 30% dell'importo dell'acconto a garanzia della restituzione della somma concessa, nel caso di mancata o parziale realizzazione dell'attività, della manifestazione o iniziativa.

ART. 29 LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI DOCUMENTAZIONE

1. Al fine di garantire l'erogazione dei contributi o somme concesse, il beneficiario dell'intervento economico deve presentare entro il termine di giorni 90 dalla conclusione della manifestazione la seguente documentazione:

1) relazione dettagliata in senso tecnico, finanziario e contabile dell'avvenuto svolgimento della manifestazione o iniziativa **in modo conforme al progetto finanziato;**

2) conto consuntivo, in pareggio o in passivo, delle entrate e delle uscite, relativo alla manifestazione o all'iniziativa realizzate, approvato, se previsto, dai competenti organi statutari, nel quale, tra le entrate, dovrà risultare l'intervento finanziario concesso e/o parzialmente riscosso;

3) documentazione giustificativa delle spese conforme alla normativa fiscale in vigore in originale delle spese dell'intera manifestazione fino alla copertura del contributo concesso. **Nel caso in cui la documentazione giustificativa delle spese non sia costituita da fatture essa deve contenere in allegato una duplice dichiarazione: A) Dichiarazione sottoscritta ed autenticata da parte del soggetto percipiente di avere ricevuto una somma dell'Associazione organizzativa ove siano anche specificati i motivi del pagamento in suo favore; B) Dichiarazione sottoscritta ed autenticata dal legale rappresentante dell'Associazione organizzatrice di avere pagato una data somma ad un terzo ove siano anche specificati i motivi del pagamento in favore del terzo.** Dette spese devono, altresì, essere

distintamente precisate in apposito elenco sottoscritto dal legale rappresentante con firma autenticata, più n.7 fotocopie per ogni documento originale.
Sono escluse:

- a) spese per affitto dei locali sede dell'associazione
- b) spese, a qualsiasi titolo, relative alla organizzazione ed alla gestione della sede dell'associazione stessa (dipendenti, personale, fatture ENEL, SIP, spese pulizie);
- c) spese non attinenti alla manifestazione o attività;
- d) compensi a soci, ad eccezione di quelli previsti dalla legge.
- 4) dichiarazione, sottoscritta ed autenticata dal legale rappresentante, ai sensi della legge 15/68 con la quale si attesta l'entità di eventuali contributi concessi da altri Enti e che l'iniziativa è stata svolta secondo la relazione e il preventivo presentati;
- 5) dichiarazione sottoscritta ed autenticata dal legale rappresentante di accettazione delle condizioni poste dall'Amministrazione Comunale in sede di concessione del contributo *nonchè di avere o di non avere introitato eccedenze o altri contributi rispetto agli introiti preventivati.*
L'Ente, nei casi previsti dalla legge, può richiedere una dichiarazione, resa dai soggetti di cui sopra con le modalità di cui agli art. 20 e 26 della legge 15/68, con la quale il dichiarante attesti di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza o alla esistenza a suo carico di procedimenti penali o di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;
- 6) dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che il legale rappresentante è abilitato a riscuotere somme da Enti pubblici e privati, in nome e per conto dell'Ente o Associazione che rappresenta;
- 7) consegna obbligatoria di n. cento fotografie sui diversi aspetti della manifestazione con la data impressa in sede di stampa, salvo quanto previsto, ad integrazione, dal successivo articolo 32.

CAPO V NORME A TUTELA DELL'ATTIVITA' EROGATRICE DELL'ENTE

ART. 30 DECADENZA

1. Qualora il soggetto beneficiario abbia reso le dichiarazioni non veritiere ovvero volutamente abbia omissso di dichiarare fatti o situazioni a lui note, che sarebbero state ostative alla concessione del contributo o intervento economico, fatta salva ogni eventuale responsabilita penale, decade dal diritto all'assegnazione del vantaggio economico e il Comune può escluderlo da qualsiasi altro beneficio economico futuro.

ART. 31 REVOCA DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo concesso viene revocato dal Dirigente se non viene presentata la documentazione prescritta entro il termine di venti giorni di cui al precedente art. 27.

2. Si procede alla revoca dell'intervento economico anche nell'ipotesi di mancata realizzazione della iniziativa o manifestazione, secondo il programma previsto.

3. Qualora la Giunta Municipale non riconoscesse raggiunte le finalità della iniziativa per la quale il contributo era stato concesso, questo può essere revocato.

4. Si procede, inoltre, alla revoca del contributo nei casi in cui vengano meno le situazioni o condizioni per le quali il contributo stesso era stato concesso o ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 28.

5. Qualora si verificano situazioni irregolari o che, comunque, necessitano di chiarimenti, il Dirigente può sospendere l'erogazione di tutto o parte del contributo o sussidio, ovvero, sulla base dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca;

6. E' vietato esigere o chiedere il pagamento di qualsivoglia biglietto o ticket analogo, per tutte le attività finanziate totalmente a norma del presente regolamento. Al contravventore è revocato di diritto il contributo;

7. E' ammesso il pagamento del biglietto o ticket, nel caso di finanziamento parziale e purchè sia previsto nel bilancio associativo d'intervento (o cosiddetta proposta o programma dell'associazione richiedente) e non a fine di lucro. Detto ticket deve essere finalizzato al pareggio di detto bilancio, qualora non vi siano altre entrate. Eventuali eccedenze positive incassate, che peraltro le associazioni devono dichiarare in sede di rendiconto, determineranno ipso iure la decurtazione del contributo comunale per la somma equivalente all'eccedenza.

ART. 32 PATROCINIO

1. E' fatto obbligo ai beneficiari, per l'espletamento di attività o per la realizzazione di manifestazioni, di fare risultare dagli atti, ovvero negli eventuali manifesti o altro materiale pubblicitario la dicitura attestante che l'iniziativa o manifestazione si svolge con il sostegno finanziario e/o con il patrocinio del Comune di Licata.

2. Copia di atti o libri, locandine, inserti pubblicitari, deplianti illustrativi, articoli di stampa inerenti lo svolgimento della manifestazione e/o iniziative,

imati, documenti visivi, ecc., devono essere allegati a documentazione in uno con la presentazione del rendiconto.

3. Nel caso che nel preventivo sia inserita la pubblicazione di atti o di materiale di studio, di ricerca ecc., dette pubblicazioni devono essere prese in carico, nel numero di copie stabilite e acquisite in proprietà dal Comune, tramite deposito presso la biblioteca comunale, con pieno diritto di riproduzione e diffusione da parte dell'Ente senza obbligo di pagamento a terzi dei diritti di autore.

ART. 33 DISPOSIZIONE PARTICOLARE

1. La concessione di qualsiasi intervento di sostegno di cui al presente regolamento non attribuisce al beneficiario alcun diritto a pretese di continuità per gli anni successivi.

ART. 34 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI INTERVENTO

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 5, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisce fra persone private, enti pubblici o privati, associazione o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti a terzi per forniture di beni e prestazione di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto ogni aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento della manifestazione, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relativa alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevano dal Comune contributi anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

4. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributo finanziario o la concessione dell'uso

gratuito o agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali e/o l'utilizzazione di dipendenti comunali a custodia e a garanzia del corretto uso dei predetti impianti, strutture e attrezzature comunali, secondo le disposizioni comunali vigenti e comunque secondo delle impostazioni da definire espressamente in sede di concessione di contributo o in sede di contratto o di disciplinare.

6. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti, ai quali concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni dei componenti dell'Ente o soci dell'Associazione che a qualsiasi titolo, volontariamente ad essi collaborano, nonché gli oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature, impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messe gratuitamente a disposizione dello stesso da questo ente o da altri enti pubblici o privati.

7. Nella documentazione da produrre per manifestazioni o iniziative di carattere artistico-teatrale e nel caso di manifestazioni organizzate e realizzate per conto dell'ente è fatto obbligo al beneficiario del contributo di produrre nel contesto della documentazione prevista dal precedente art. 28 copia autenticata del contratto o dei contratti stipulati con le compagnie, associazioni, enti, cooperative, ecc., o soggetti singoli che operano nel campo dello spettacolo.

8. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della concessione dei benefici economici e finanziari il Foro competente è quello di Agrigento.

9. La polizza per la responsabilità civile verso terzi, per la responsabilità per prestatori di lavoro e per qualsivoglia altra responsabilità derivante dall'attività o manifestazione finanziata, anche parzialmente, dall'ente, è sempre a carico del beneficiario di detto finanziamento comunale.

CAPO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 35 APPLICAZIONE AD ATTIVITA' NON PREVISTE DAL REGOLAMENTO

1. Per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari di ogni genere a persone e a enti pubblici e privati per finalità lecite e non specificatamente individuate nel presente regolamento si applicano le norme, i criteri e le modalità previste dal presente regolamento, salvo se non si tratti di erogazioni della solidarietà sociale che risultano già regolamentate da specifiche norme regolamentari vigenti in questo Comune.

2. In ogni caso, eventuali criteri e modalità integrative o modifiche di quelle previste dal regolamento dovranno essere predeterminate con appositi atti di carattere generale che dovranno essere approvati con le stesse modalità del presente regolamento e pubblicati nelle forme di legge.

3. In ogni caso l'effettiva osservanza dei criteri e modalità di cui al presente regolamento ed a quelle del presente articolo deve risultare dai singoli provvedimenti relativi alle erogazioni degli interventi stessi.

ART. 36
CARATTERE FACOLTATIVO DEL CONTRIBUTO

1. Tutti i contributi concessi ed erogati dal Comune hanno carattere facoltativo e non rappresentano diritto di continuità per gli anni successivi.

ART. 37
CONTROLLO DEL COMUNE

1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di controllo sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi ferma restando la responsabilità degli enti, associazioni etc. sulla erogazione e la gestione della propria attività.

ART. 38
NORMA TRANSITORIA - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la prescritta pubblicazione per giorni 15 consecutivi all'albo pretorio del Comune ai sensi dell'art. 197 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione Siciliana.

✕ 2. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento cesseranno di avere validità tutti i precedenti regolamenti comunali adottati, a meno che, in via del tutto transitoria e occasionale, non debba essere applicata la norma regolamentare del tempo per l'attività contributiva in corso.

3. Restano valide le domande presentate ai sensi del precedente regolamento.

ART. 39
RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le altre vigenti disposizioni regolamentari del comune e le norme di legge che regolano la materia disciplinata dal presente strumento.

INDICE

- pag. 1 - CAPO I - NORME GENERALI
- pag. 1 - Art.1 - Oggetto
- pag. 2 - Art.2 - Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici
- pag. 2 - Art.3 - Campo di applicazione
- pag. 2 - Art. 4 - Stanziamenti di bilancio
- pag. 3 - Art. 5 - Soggetti beneficiari
- pag. 4 - Art. 6 - Requisiti per l'ammissibilità alla concessione
- pag. 4 - CAPO II - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, DOCUMENTI A CORREDO, TITOLI DI AMMISSIONE
- pag. 4 - Art. 7 - Domande e termini di presentazione
- pag. 5 - Art. 8 - Documenti da allegare all'istanza
- pag. 5 - Art. 9 - Pubblicità
- pag. 6 - Art.10- Cause di esclusione
- pag. 6 - CAPO III - INTERVENTI RELATIVI ALLE DIVERSE ATTIVITA' DA PROGRAMMARE E SOVVENZIONARE
- pag. 6 - Art.11- Interventi relativi ad attività sportive, di promozione e di sponsorizzazione
- pag. 7 - Art.12- Interventi relativi ad attività culturali, folkloristiche, turistiche, ricreative e del tempo libero dei giovani
- pag. 8 - Art.13- Interventi relativi a scambi socio-culturali giovanili
- pag. 9 - Art.14- Scambio bilaterale e scambio multilaterale
- pag. 9 - Art.15- Le tematiche e le aree di interesse degli scambi
- pag. 9 - Art.16- Le finalità degli scambi
- pag.10 - Art.17- Modalità di attuazione degli scambi e requisiti dei partecipanti
- pag.11 - Art.18- Organizzazione di uno scambio
- pag.11 - Art.19- Contributi per la realizzazione degli scambi
- pag.12 - Art.20- Voci di spesa per le quali è possibile erogare il contributo
- pag.12 - Art.21- Interventi relativi alla realizzazione di mostre, congressi, seminari, esposizioni, rassegne, conferenze, corsi, concorsi ed altre iniziative nel campo delle conoscenze umanistiche e scientifiche e delle diverse manifestazioni della vita sociale ed artistica (al di fuori dei casi di cui all'art.12)
- pag.13 - Art.22- Interventi relativi alla organizzazione e alla realizzazione di manifestazioni religiose, tradizionali e popolari
- pag.14 - Art.23- Borse di studio
- pag.15 - Art.24- Sponsorizzazioni
- pag.15 - CAPO IV - PROGRAMMAZIONE, AMMONTARE E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI- DOCUMENTAZIONE A CORREDO

- pag.15 - Art.25- Programmazione degli interventi e dei contributi
pag.16 - Art.26- Ammontare del contributo
pag.16 - Art.27- Sovvenzioni
pag.16 - Art.28- Pagamento dei contributi
pag.17 - Art.29- Liquidazione degli interventi finanziari- Documentazione
- pag.18 - CAPO V - NORME A TUTELA DELL'ATTIVITA' EROGATRICE DEL-
L'ENTE
pag.18 - Art.30- Decadenza
pag.18 - Art.31- Revoca dei contributi
pag.19 - Art.32- Patrocinio
pag.19 - Art.33- Disposizioni particolari
pag.20 - Art.34- Disposizioni relative alle modalità di pagamento
- pag.21 - CAPO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE
pag.21 - Art.35- Applicazione ad attività non previste dal regolamento
pag.21 - Art.36- Carattere facoltativo del contributo
pag.21 - Art.37- Controllo del Comune
pag.22 - Art.38- Norma transitoria- Entrata in vigore del regolamento
pag.22 - Art.39- Rinvio
- pag.23 - INDICE